

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^a SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 22 OTTOBRE 2015

1. Ricorso BRESCIA CALCIO S.p.A.

avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Under 17, Carpi/Brescia del 12.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2015)

La C.S.A., visto il supplemento dell'arbitro, **IN ACCOGLIMENTO** del ricorso ed in riforma dell'impugnata decisione, annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 inflitta al Brescia Calcio e per l'effetto, ripristina il risultato (Carpi 0 - Brescia 3) acquisito sul campo.

2. Ricorso A.P.D. LEONFORTESE

avverso decisioni merito gara A.P.D. Leonfortese/Città di Scordia del 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla senza rinvio la decisione impugnata e ripristina il risultato (Leonfortese 2 – Città di Scordia 1) acquisito sul campo.

3. Ricorso U.S. SAMPDORIA S.p.A.

avverso decisioni merito gara del Campionato Nazionale Under 17, U.C. Sampdoria/U.S. Alessandria Calcio del 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28/Campionati Giovanili del 29.09.2015)

La C.S.A., visto il supplemento dell'arbitro, **IN ACCOGLIMENTO** del ricorso, accertata l'insussistenza della contestata violazione dell'art. 11 del Regolamento del Campionato, annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, inflitta all'U.C. Sampdoria, e per l'effetto, ripristina il risultato (Sampdoria 0 – Alessandria 2) acquisito sul campo.

4. Ricorso A.C. ISOLA LIRI

avverso le sanzioni:

- squalifica del campo di giuoco per 1 gara effettiva da disputarsi in campo neutro a porte chiuse;
- ammenda di €2.000,00;

inflitte alla società reclamante seguito gara Isola Liri/Potenza Calcio dell'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla la squalifica del campo e determina la sanzione nella sola ammenda di €3.000,00 con diffida.

5. Ricorso A.C. ISOLA LIRI

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Lombardo Emanuele seguito gara Isola Liri/Potenza Calcio dell'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

RESPINTO

6. Ricorso U.S. FIORENZUOLA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Girometta Matteo seguito gara Fiorenzuola/ Calcio Lecco del 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)

RESPINTO

7. Ricorso S.E.F. TORRES 1903

avverso la sanzione dell'ammenda di €500,00 inflitta alla società reclamante seguito gara S.E.F. Torres 1903/Viterbese Castrense del 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 30.9.2015)

RESPINTO

- 8. Ricorso A.S.D. GUALDO CASACASTALDA** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al sig. Manuelli Omar seguito gara Gualdo Casacastalda/Poggibonsi del 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
- 9. Ricorso A.S.D. GUALDO CASACASTALDA** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al calc. Casini Leonardo seguito gara Gualdo Casacastalda/Poggibonsi del 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
- 10. Ricorso A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD**
avverso decisioni Giudice Sportivo merito gara Bisceglie/Taranto del 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
La C.S.A., preso atto della RINUNCIA, dichiara ESTINTO il procedimento.
- 11. Ricorso S.S.D. REAL RIETI S.R.L.**
avverso le sanzioni:
- obbligo di disputa 2 gare a porte chiuse;
- ammenda di €3.000,
inflitte alla società reclamante seguito gara Real Rieti/Montesilvano dell'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 99 del 12.10.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a €1.500,00. Conferma per il resto la decisione impugnata.
- 12. Ricorso calc. SCIANNAMÈ CLAUDIO**
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Gavorrano/Città di Foligno 1928 del 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
La C.S.A., sentito l'arbitro, IN PARZIALE ACCOGLIMENTO riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Sciannamè Claudio a 3 giornate effettive di gara.
- 13. Ricorso A.S.D. BUSTESE RONCALLI** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Romano Alex seguito gara Folgore Caratese/Bustese Roncalli del 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 12.10.2015)
- 14. Ricorso S.S.D. JESINA CALCIO SRL** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Città di Giulianova/Jesina Calcio dell'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)
- 15. Ricorso S.D. M.C. FERMANA F.C. SRL** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Tascini Alessandro seguito gara Città di Campobasso/M.C. Fermana dell'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)